

LE SOLUZIONI ASSICURATIVE PER MEDICI E OPERATORI SANITARI

FOCUS ASSICURATIVO

Dott. Luca Ceschini - Assigeco S.r.l.



CHI SIAMO



- ✓ Una delle **principali** società di intermediazione assicurativa da **oltre 40 anni sul mercato**.



- ✓ Premiati come **broker dell'anno** nel 2022 da Milano Finanza e come **Visionari d'Impresa** nel 2024 dall'istituto accademico Scienze Imprenditoriali in collaborazione con Il Sole 24 Ore.
- ✓ Siamo **Coverholder at Lloyd's**: partner di fiducia autorizzato alla distribuzione delle polizze dalla Lloyd's Insurance Company S.A., la più famosa corporazione dal XVII° secolo a fianco dei professionisti.

CHI SIAMO



- ✓ Ad oggi assicuriamo direttamente oltre **10.000 medici** per tutti i loro **rischi professionali**.
- ✓ In qualità di Coverholder della LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. abbiamo attualmente in corso lo schema di convenzione con **Federsanità**.

COSA VEDREMO OGGI:

- ✓ Legge Gelli (L. 24/2017) e Decreto Attuativo (D.M. n. 232/2023)
- ✓ Ambito di copertura - Polizza «Colpa Grave» Operatori Sanitari
- ✓ Modus Operandi (Claims Made)
- ✓ Garanzie fondamentali (massimali, retroattività e postuma e solidale)
- ✓ Ulteriore copertura disponibile per gli Operatori Sanitari (Tutela Legale)

LEGGE GELLI E DECRETO ATTUATIVO

Legge Gelli (L. 24/2017):

- Data di approvazione: 8 Marzo 2017
- Entrata in vigore: 1° Aprile 2017
- Effetti: disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

Decreto attuativo (D.M. n. 232/2023):

- Data di approvazione: 15 dicembre 2023
- Entrata in vigore; 16 marzo 2024
- Riferimento: Decreti Ministeriale n. 232/2023 (attuativo dell'Art. 10, comma 6, della Legge Gelli)
- definisce i **requisiti minimi** e uniformi per le polizze assicurative obbligatorie per strutture e professionisti sanitari



LEGGE GELLI E DECRETO ATTUATIVO

VARIAZIONI DI RESPONSABILITA'



IMPATTO SULLE STRUTTURE E SUGLI OPERATORI SANITARI

RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA

(OSPEDALI, CLINICHE): confermata la responsabilità Contrattuale (ex art. 1218 c.c.) per tutti i danni cagionati ai pazienti. Il termine di prescrizione è di 10 anni e l'onere della prova è a carico della struttura.

NON PUNIBILITA' PENALE: per l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento dell'atto medico, si attiene alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali, se non c'è colpa grave.

RESPONSABILITA' DEL MEDICO/OPERATORE

DIPENDENTE/CONVENZIONATO: Extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) salvo il caso di attività libero professionale o contratto diretto col paziente. Il termine di prescrizione è di 5 anni e l'onere della prova è a carico del danneggiato.

RIVALSA CONTRO IL SANITARIO: l'azione di Rivalsa/Surroga della struttura o dell'assicuratore contro il Professionista è limitata ai soli casi di Colpa Grave accertata (in sede civile o amministrativa) e non può superare il valore pari alla retribuzione annua lorda o al compenso professionale percepito nell'anno di inizio della condotta lesiva o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per tre.

LEGGE GELLI E DECRETO ATTUATIVO

VARIAZIONI ASSICURATIVE



IMPATTO SULLE STRUTTURE

OBBLIGO ASSICURATIVO STRUTTURE: per tutte le strutture (pubbliche e private) di dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con possibilità di adottare anche misure di autoassicurazione (rischio diretto).

AZIONE DIRETTA: il soggetto danneggiato ha la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria. Questo accelera l'ottenimento del risarcimento.

FONDO DI GARANZIA per le Vittime di Malasanità: istituzione del Fondo di Garanzia (alimentato da un contributo sui premi delle polizze) per risarcire i danni derivanti da responsabilità sanitaria in specifiche casistiche (es. strutture non assicurate, massimali insufficienti).

LEGGE GELLI E DECRETO ATTUATIVO

VARIAZIONI ASSICURATIVE



IMPATTO SUGLI OPERATORI SANITARI

OBBLIGO ASSICURATIVO PROFESSIONISTI: obbligo di dotarsi di una Polizza di Responsabilità Professionale (RCP), che deve coprire specificamente il rischio di Colpa Grave.

CLAIMS MADE: il Decreto conferma l'utilizzo della formula assicurativa "Claims Made" (basata sulla data della richiesta di risarcimento).

RETROATTIVITA': la polizza deve operare per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità, anche se il fatto dannoso si è verificato nei **dieci anni antecedenti** la conclusione del contratto (o dalla data successiva concordata tra le parti).

POSTUMA: in caso di cessazione definitiva dell'attività (es. pensionamento), la polizza deve prevedere un periodo di copertura esteso di **dieci anni** per fatti avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto. Questa estensione è **irrevocabile**, non assoggettabile a disdetta ed è **trasmissibile agli eredi**.

AMBITO DI COPERTURA - POLIZZA COLPA GRAVE OPERATORI SANITARI:

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto, di errore o di omissione, commessi con colpa grave nell'esercizio di tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all'Assicurato nella sua qualità di esercente la professione sanitaria, che eserciti o abbia esercitato l'attività professionale nell'ambito del sistema sanitario pubblico alle dipendenze o in rapporto di lavoro autonomo con la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza.

RIVALSA DELLA STRUTTURA O DELL'ASSICURATORE

L'assicurazione è intesa anche a tenere indenne l'Assicurato nel caso in cui la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza a cui presta la propria opera o l'Assicuratore della stessa, si rivalgano contro di lui, nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge, per i danni arrecati a terzi per i quali egli sia dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Autorità Giudiziaria Ordinaria Civile e/o della Corte dei Conti.

ULTERIORI AMBITI DI COPERTURA POLIZZA COLPA GRAVE OPERATORI SANITARI:

ATTIVITA' DI INTRAMOENIA

L'Assicurazione è operante anche per l'attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.

TELEMEDICINA E RICERCA CLINICA

L'Assicurazione opera altresì con riferimento alla responsabilità per danni derivanti dall'attività di telemedicina e ricerca clinica.

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

L'Assicurazione opera altresì con riferimento alla responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana, indipendentemente dal giudizio di colpa grave.

POLIZZA COLPA GRAVE OPERATORI SANITARI:

COPERTURA PER ERRORI PROFESSIONALI COMMESSI CON COLPA GRAVE CONSEGUENTI A:



PRINCIPALI ESCLUSIONI

ALCUNI ESEMPI

DOLO

Volontà cosciente di infrangere la legge o arrecare danno

Art. 1900 c.c : il dolo non è assicurabile **per legge**

SANZIONI INFLITTE ALL'ASSICURATO

Non sono assicurabili per legge

E' invece valida la copertura Assicurativa in caso di sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato che, per effetto dell'azione di rivalsa, chieda il risarcimento dei danni subiti al professionista Assicurato

CIRCOSTANZE NOTE

Non sono assicurabili circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate al precedente assicuratore

MODUS OPERANDI

- ✓ Le polizze Colpa Grave Lloyd's di Assigeco sono nella formula «**Claims Made**»: ossia coprono i reclami fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione (o eventualmente nel periodo di garanzia postuma), e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.

Esempio:

- Danno causato a Marzo 2021
- Richiesta danni pervenuta nel Settembre 2021
- Polizza Colpa Grave stipulata a Gennaio 2021 con scadenza Gennaio 2022

In questo caso la copertura sarà operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta durante il periodo di validità della polizza



RETROATTIVITA': FUNZIONAMENTO

La retroattività è il periodo di tempo entro il quale un comportamento colposo debba avere luogo, affinché scatti la copertura assicurativa.

Le polizze Colpa Grave di Assigeco possono prevedere anche una retroattività «illimitata».

Esempio:

- Danno causato ad Aprile 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta nel Febbraio 2021
- Polizza RC Prof. stipulata a Gennaio 2021 con scadenza Gennaio 2022, ma senza retroattività

In questo caso la copertura **NON** può essere operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta nel periodo di durata del contratto, ma il danno commesso prima della data di retroattività stabilita in polizza.



L'IMPORTANZA DELLA POSTUMA

La **POSTUMA** è un periodo successivo alla scadenza dell'assicurazione, nel quale possono essere accolte denunce di reclami conseguenti ad errori od omissioni commessi fino alla data di scadenza dell'assicurazione.

Esempio:

- Danno causato ad Aprile 2021
- Richiesta di risarcimento di Marzo 2023
- Polizza Colpa Grave valida da Gennaio 2021 a Gennaio 2022 **senza postuma**

In questo caso la copertura **NON** può essere operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta dopo la fine del periodo di validità della polizza e **NON** essendo stata attivata la postuma.

REJECTED

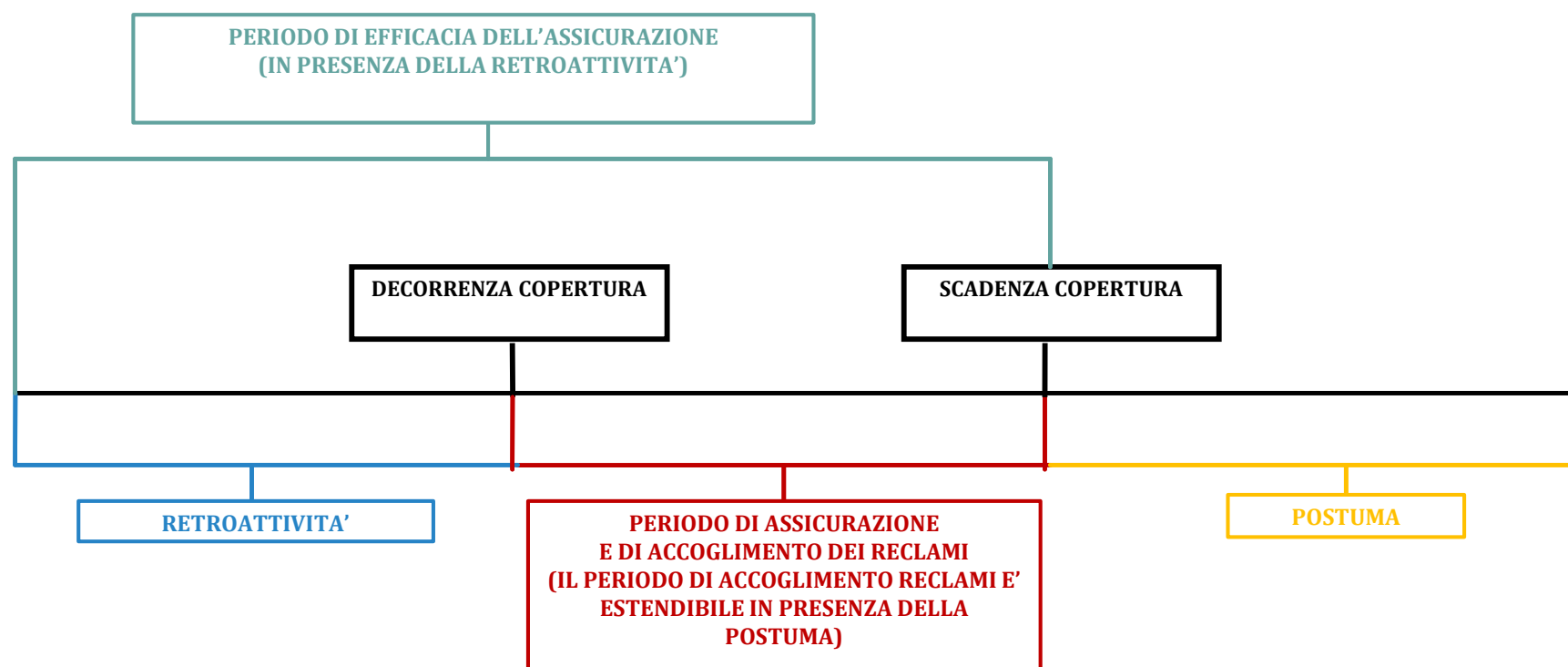
Esempio:

- Danno causato ad Aprile 2021
- Richiesta di risarcimento pervenuta nel Marzo 2023
- Polizza Colpa Grave valida da Gennaio 2021 a Gennaio 2022 **con postuma di 5 anni.**

In questo caso la copertura **può essere operante** essendo la richiesta di risarcimento pervenuta dopo la fine del periodo di validità della polizza, ma è stata attivata la postuma.

APPROVED

CLAIMS MADE



RC PROFESSIONALE COLPA GRAVE PER OPERATORI SANITARI

(CONFORME AL DECRETO MINISTERIALE 232/2023 IN VIGORE DAL 16 MARZO 2024)

PRINCIPALI GARANZIE:

- ✓ **Massimale fino a 6.000.000 di Euro**
- ✓ **Retroattività decennale o illimitata**
- ✓ **Postuma decennale**
- ✓ **Libera professione intramuraria**
- ✓ **Attività di telemedicina e ricerca clinica**



RC PROFESSIONALE COLPA GRAVE PER OPERATORI SANITARI

(CONFORME AL DECRETO MINISTERIALE 232/2023 IN VIGORE DAL 16 MARZO 2024)

Maggior tutela per l'assicurato:

- ✓ Operatività con riferimento alla responsabilità per danni derivanti da **interventi di primo soccorso per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana**, indipendentemente dal giudizio di colpa grave
- ✓ Operatività per richieste di risarcimento per perdite patrimoniale che abbiano origine o siano connesse con **l'esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale e aziendale** dell'Operatore sanitario medico e non medico
- ✓ **Condanna provvisoria in sede penale**, copre il medico assicurato per l'importo che è costretto a pagare a terzi (il paziente) a seguito di una **condanna provvisoria** emessa da un **giudice penale**.
- ✓ **Responsabilità solidale**, gli Assicuratori rispondono per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali

TUTELA LEGALE PER OPERATORI SANITARI

PRINCIPALI GARANZIE:

- ✓ Massimale fino a 100.000 di Euro
- ✓ Retroattività fino a 10 anni
- ✓ Difesa penale per delitti colposi
- ✓ Libera scelta del legale
- ✓ Spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti
- ✓ Spese per indagini



ASSAPERLO.COM

Digital network di assicurazioni e servizi

Hai bisogno di chiarimenti sulle nostre coperture assicurative o sui servizi proposti?

*Affidati ad «ASSAI»
l'intelligenza artificiale che ti guida alla soluzione migliore*

LAST MINUTE

Un mare di proposte di viaggi e vacanze con risparmio per tutti

MEDIPHONICA

Teleassistenza medica da remoto
Medico di Medicina Generale H24

CARTRAWLER

Servizi di noleggio auto

PARKINGMYCAR

Prenotare i migliori parcheggi



assistenza
02 83595863
02 83623417
lun - ven / 09 - 18

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate a scopo puramente formativo. Nessuna delle informazioni pubblicate costituisce un invito, un'offerta o una raccomandazione per acquistare o vendere prodotti assicurativi, effettuare una transazione o concludere operazioni legali o di qualsiasi altro tipo.